

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Zaragoza — Spagna) — MA / Ibercaja Banco, SA

(Causa C-600/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Carattere abusivo della clausola che stabilisce il tasso nominale degli interessi di mora e della clausola di esigibilità anticipata contenute nel contratto di mutuo – Autorità di cosa giudicata e decadenza – Perdita della possibilità di far valere il carattere abusivo di una clausola del contratto dinanzi a un organo giurisdizionale – Potere di controllo d'ufficio del giudice nazionale)

(2022/C 266/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Zaragoza

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MA

Resistente: Ibercaja Banco, SA

Con l'intervento di: PO

Dispositivo

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell'autorità di cosa giudicata e della decadenza, non consente né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell'ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria, né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole nel procedimento in parola o in un successivo procedimento dichiarativo, quando dette clausole siano già state oggetto, al momento dell'avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l'esecuzione ipotecaria non comporti alcun punto della motivazione, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza dell'esame in parola né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a tale esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.

- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive.

(¹) GU C 357 del 21.10.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB (C-693/19), Banco di Desio e della Brianza SpA e a./YX, ZW (C-831/19)

(Cause riunite C-693/19 e C-831/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimenti d'ingiunzione di pagamento e di espropriazione presso terzi – Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo – Potere del giudice dell'esecuzione di esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo di una clausola)

(2022/C 266/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: SPV Project 1503 Srl, SpA Dobank SpA (C-693/19), Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a, Cerved Credit Management (C-831/19)

Resistenti: YB (C-693/19), YX, ZW (C-831/19)

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa — per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità — successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.

(¹) GU C 432 del 23.12.2019
GU C 36 del 3.2.2020